Mittente:

Indirizzo:

Email/PEC:

Ill.mo Signor Sindaco

del Comune di

Agenzia per la protezione dell’ambiente

PEC : arpal@pec.arpal.liguria.it

     , 8 gennaio 2024

Oggetto: **Mancata conformità alla Legge**  **per fascio** **luminoso pubblicitario in località**

Egregio Signor       e spett. Agenzia,

con la presente chiediamo a codesta spettabile Amministrazione e all’Agenzia in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di intervenire presso i gestori dell’esercizio commerciale      , affinché siano immediatamente e in via definitiva i fari di luce di altissima potenza diretti verso il cielo installati nell’ambito della loro proprietà o spazio in gestione.

Non entrando nel merito circa lo spreco di energia elettrica per fini non socialmente utili né dettati da necessità di ordine pubblico, siamo convinti che il rispetto del cielo notturno costituisca una prerogativa imprescindibile, e che nessuno possa arrogarsi il diritto di farne un uso proprio a danno della collettività e dell’ecosistema. Sul tema la Legge Regionale della Liguria n.22/07 “*Norme in materia di energia - Titolo III - Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento Luminoso e il risparmio energetico*” vieta (*art. 20, comma 4*) espressamente su tutto il territorio l’utilizzo di fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo per meri fini pubblicitari.

Ricordiamo che nel caso della mancata osservanza della Legge in oggetto è fatto obbligo provvedere all’immediato adeguamento degli impianti e all’applicazione delle sanzioni amministrative, ove previste *(art. 23).*

Analogamente ricordiamo che i suddetti fari risultano costituire una pericolosa fonte di disturbo per ciò che concerne la viabilità e quindi la sicurezza stradale di tutta la zona in cui tali fasci luminosi sono visibili. Per tale motivo sono palese contrasto con **l'art. 23 del Nuovo Codice della Strada**, che testualmente recita: *"Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione[...]. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento o distrazione [...].*

In sintesi, richiediamo quindi un immediato intervento diretto affinché quest'illuminazione non conforme alla normativa vigente e socialmente inutile sia fatta spegnere in via definitiva.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990, chiediamo di partecipare a~~d~~ ogni procedimento amministrativo connesso alla presente segnalazione, nonché di essere tempestivamente informati di ogni atto e documento anche istruttorio adottato dall’Amministrazione in indirizzo.

Comunichiamo formalmente che la divulgazione del nome del segnalante va fatta **solo** dopo richiesta scritta di accesso agli atti del segnalato all'ufficio competente e, in ogni caso, dopo l'avvenuto assenso, anche per via telematica entro trenta giorni dalla richiesta.

Restando a disposizione per ogni approfondimento, salutiamo distintamente.

In fede